

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1678

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Presentato alla Presidenza il 20 giugno 1955

ONOREVOLI COLLEGHI! — A numerose categorie del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici è fatto obbligo di indossare la divisa uniforme o altri indumenti a seconda dei servizi cui sono addette.

Le disposizioni vigenti che regolano la vestizione di servizio del personale postale, telegrafico e telefonico sono le seguenti:

1°) regio decreto-legge n. 1058 dell'11 giugno 1925 e decreto interministeriale n. 133 del 18 settembre 1925, i quali stabiliscono che gli agenti permanentemente adibiti ai servizi esterni a contatto con il pubblico e nelle anticamere degli uffici amministrativi (portalettere, fattorini telegrafici, camminatori, vuotacassette, portapacchi, scortapioghi, brigadieri di sorveglianza e d'ispezione, agenti addetti all'anticamera dei direttori provinciali, portieri delle Direzioni e degli Uffici della posta e del telegrafo aventi sede in città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, guardafili ed equiparati tali), quando sono in servizio, hanno l'obbligo di indossare la prescritta divisa uni-

forme. Uguale obbligo è fatto al personale subalterno maschile addetto ai servizi interni degli uffici esecutivi;

2°) regio decreto-legge n. 1791 del 7 ottobre 1926, il quale stabilisce che « gli impiegati addetti agli ambulanti postali hanno l'obbligo, quando sono in servizio, di indossare la divisa »;

3°) regio decreto n. 1477 del 2 agosto 1929, che stabilisce l'obbligo della divisa (vestaglia) per tutto il personale impiegato femminile ovunque adibito e per il personale impiegato maschile adibito ai servizi aventi contatto con il pubblico negli uffici principali postali e telegrafici di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, con il beneficio della fornitura gratuita della prima vestaglia e del pagamento della metà della spesa per le successive forniture.

Ed altre disposizioni complementari.

Allo scopo di aggiornare e migliorare i tipi e le caratteristiche delle uniformi di servizio e soprattutto di venire incontro alle disagiate condizioni economiche delle categorie più umili che peraltro, a motivo del loro

servizio, sono soggette a un più rapido deterioramento dei propri indumenti, si propone il presente disegno di legge.

Con il provvedimento medesimo, accogliendo le richieste pervenute, viene in sostanza ripristinata quella che, anteriormente al fascismo, era stata una conquista sociale dei dipendenti postali, e cioè la fornitura gratuita degli indumenti protettivi di lavoro per il personale addetto a speciali servizi.

Le proposte di cui sopra sono giustificate anche dal fatto che nella quasi totalità delle altre Nazioni europee il personale postelegrafonico riceve gratuitamente gli indumenti di servizio. Infatti Francia, Inghilterra, Svizzera, Austria, Belgio, Danimarca e Norvegia li forniscono gratuitamente al personale predetto.

Nell'intento, tuttavia, di non gravare eccessivamente il bilancio dello Stato, si è fatta la distinzione tra *indumenti di lavoro*, da fornire gratuitamente dall'Amministrazione e da dare in carico agli Uffici come materiale d'uso alla stessa stregua di quanto viene praticato anche dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e *divisa uniforme*, vera e propria, la cui spesa, per il motivo

indicato, viene ripartita nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e per il rimanente terzo a carico del personale beneficiario. Ma anche per questo terzo, il disegno di legge prevede, ad evidente scopo di incoraggiamento e sprone nella cura e nel decoro con cui la divisa è tenuta ed indossata, la possibilità del rimborso in tutto o in parte, qualora al termine del prescritto periodo di uso, risulti che il personale abbia conservato bene gli indumenti fornitigli.

L'onere complessivo della spesa derivante dalla prima applicazione del provvedimento è previsto in circa lire 270 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e in circa lire 12 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L'attuazione del provvedimento non richiede nuovi stanziamenti, essendo sufficienti a provvedervi le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio in corso e precisamente nel capitolo 20 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nei capitoli 26-2 e 33-3 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In tal senso, nell'articolo 2 del disegno di legge è prevista la copertura dell'onere.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al personale postale, telegrafico e telefonico che, a norma delle disposizioni regolamentari, è tenuto ad indossare la divisa o particolari indumenti protettivi in rapporto agli speciali servizi cui è addetto, vengono forniti dall'Amministrazione i vari capi di vestiario:

a) a titolo gratuito se si tratta d'indumenti di lavoro (camicciotti, tute, vestaglie, ecc);

b) col concorso di un terzo della spesa a carico degli interessati, quando sia richiesta la divisa uniforme.

La quota di cui alla lettera b) potrà essere rimborsata in tutto o in parte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, qualora — al termine del prescritto periodo d'uso — risulti che il personale abbia saputo mantenere in decoroso stato di conservazione gli effetti di vestiario ad esso forniti.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 270.000.000 per l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed in lire 12.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sarà provveduto con lo stanziamento esistente negli appositi capitoli degli stati di previsione della spesa delle due Aziende, per l'esercizio finanziario 1954-55 e per quelli successivi.

ART. 3.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate:

- a) le caratteristiche e la foggia delle uniformi e dei singoli oggetti di vestiario;
- b) le categorie del personale tenute ad indossarli;
- c) la durata dei singoli oggetti di vestiario.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sarà determinata l'aliquota degli addebiti a carico del personale per anticipata fornitura in sostituzione di divisa o altri oggetti di vestiario deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito delle uniformi.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti la vestizione di servizio del personale postale, telegrafico e telefonico, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.